

**L'AUTORITÀ LEGISLATIVA  
NELLE VARIE CHIESE SUI IURIS  
E L'INTERVENTO DELLA SEDE APOSTOLICA  
SUL LORO IUS PARTICULARE\***

MARIA IONELA CRISTESCU, C.I.N.

*Pontificio Istituto Orientale*

---

*Sommario:*

§1. Premessa. §2.1. *Ius particulare* della Chiesa patriarcale, ovvero quello emanato dal Sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale (cfr. *CCEO*, can. 110§1). §2.2. *Ius particulare* della Chiesa patriarcale approvato dal Romano Pontefice (ad es.: *CCEO*, cc. 78§2 e 182§3). §2.2.1. Cenni sulla potestà patriarcale extra-territoriale. §2.2.2. *Ius particulare* nella Chiesa patriarcale, ovvero la procedura per l'elezione dei vescovi ex c. 182§3. §3. *Ius particulare* nella Chiesa Arcivescovile Maggiore: ovvero quello emanato dal Sinodo dei vescovi della Chiesa arcivescovile maggiore (*CCEO*, c. 152). §4. *Ius particulare* nella Chiesa Metropolitana *sui iuris*: ovvero quello emanato dal Consiglio dei Gerarchi della Chiesa metropolitana *sui iuris* (*CCEO*, can. 167§1). §5. *Ius particulare* nelle altre Chiese sui iuris, ovvero quello emanato dal Gerarca col consenso della Sede Apostolica (*CCEO*, can. 176). §6. *Ius particulare* approvato/stabilito dalla Sede Apostolica. §7. Breve nota conclusiva.

---

## §1. Premessa

Ritengo sempre doveroso sottolineare, per una qualsiasi trattazione canonica, dunque anche per la presente, come sincero omaggio, quanto il compianto IVAN ŽUŽEK SJ asseriva che la finalità suprema dell'ordinamento canonico è la *salus animarum*, così come è stato espresso più volte durante l'*iter* stesso del codice, concetto messo in risalto nelle sue riflessioni a proposito della Costituzione Apostolica «*Sacri Canones*», promulgante il *CCEO*:

«I Codici sono solo mezzi, e direi assai umili, per realizzare il Regno dell'Amore»<sup>1</sup>, per cui la precedenza si da sempre “non ai

---

\* Relazione presentata in occasione della *Giornata di Studio* sul tema: «*Il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium e la Sede Apostolica. Riflessioni e approfondimenti*», Roma, Pontificio Istituto Orientale, 10 dicembre 2009.

<sup>1</sup> Cfr. ŽUŽEK I., *Riflessioni circa la Costituzione apostolica*, = ŽUŽEK I., *Riflessioni circa la Costituzione apostolica "Sacri canones" (18 ottobre 1990)*, in IDEM, *Understanding the Eastern Code*, «*Kanonika*» 8, Roma 1997, 151.

Codici, ma all'amore, alla grazia e al carisma<sup>2</sup>. Una dunque è la Legge e cioè “*mandatum novum diligendi sicut ipse Christus dilexit nos* (cf. *Io* 13, 34)” come si esprime LG n. 9, mentre i Codici *CIC*, *CCEO* e la *Pastor Bonus* ne sono solo “una particolare espressione»<sup>3</sup>.

È alla luce di questa Legge che la legislazione della Chiesa è stata elaborata<sup>4</sup>, sotto il “*praesidium*” della *Theotókos*<sup>5</sup>, e sicuramente, sempre alla luce della stessa legge, e sotto la protezione della *Theotokos*, come auspica il Supremo legislatore nella Costituzione *Sacri Canones*, le autorità legislative delle varie Chiese *sui iuris* hanno assolto e assolveranno il compito loro affidato, cioè di provvedere nel miglior modo, con una rinnovata disciplina, al bene delle anime<sup>6</sup>.

Un altro aspetto da sottolineare è che, intorno alle tre parole chiave che caratterizzano il *CCEO*, *unitas* – del patrimonio disciplinare antico, *varietas* – delle Chiese *sui iuris* e *novitas* – del Vaticano II, abbiamo cercato di sviluppare l'argomento, convinti che l'unità e la varietà delle Chiese *sui iuris* rappresentano una forza vitale salvaguardata nel *CCEO* dal rapporto *ius commune / ius particulare*. A chi apre il Codice e segue tale rapporto, «immediatamente appare (...) sia il volto proprio di ciascuna chiesa orientale sancito dalla legge canonica, sia lo *status sui iuris* e la piena comunione col Romano Pontefice (...), il quale, in quanto presidente alla comunione universale della carità, tutela le legittime varietà e insieme veglia affinché tutto ciò che è particolare non solo non nuoccia all'unità, ma piuttosto la serva (cf. LG 13)»<sup>7</sup>.

Le stesse parole chiave sono l'espressione della nuova ecclesiologia della *communio* del Vaticano II, poiché, quando parliamo di *varietas Ecclesiarum* dell'*una, sancta, catholica et apostolica Ecclesia*, dobbiamo aver presente tanto la Chiesa Latina, parte di tale *varietas* in quanto una Chiesa *sui iuris* con una propria disciplina regolata dal *Codex Iuris Canonici*, quanto tutte le Chiese orientali *sui iuris* la cui disciplina viene regolata dal *CCEO* il quale si presenta come un codice per una *varietas Ecclesiarum*.

L'ecclesiologia della *communio* ha condotto alla promozione di alcuni principi direttivi che determinano la natura e la missione di ciascuna

<sup>2</sup> Cfr. *Ibid.*, 152.

<sup>3</sup> *Ibid.*; cfr. IOANNES PAULUS II, *Allocutio in aula Synodi episcoporum habita: de novo Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium*, in *AAS* 83 (1991), 488-489.

<sup>4</sup> Cfr. *ibid.*

<sup>5</sup> Cfr. ŽUŽEK I, *Riflessioni circa la Costituzione apostolica*, 149-151.

<sup>6</sup> IOANNES PAULUS II, *Const. Ap. «Sacri canones»* = IOANNES PAULUS II, *Const. Ap. «Sacri canones qua Codex canonum ecclesiarum orientalium promulgatur»*, 18 octobris 1990, in: *Enchiridion Vaticanum XII*, 530.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 517.

Chiesa *sui iuris*. Tra questi, di fondamentale importanza si presenta l'uguaglianza di tutte le chiese della Comunione cattolica, poiché tutte, di oriente e di occidente «sebbene siano in parte tra loro differenti in ragione dei cosiddetti riti (...), tuttavia sono in egual modo affidate al pastorale governo del Romano Pontefice (...) Esse dunque, godono di pari dignità così che nessuna di loro prevale sulle altre (...)» (OE 3). Tale uguaglianza è stata sintetizzata da GIOVANNI PAOLO II nella sua nota metafora: «la Chiesa deve respirare con i suoi due polmoni – orientale e occidentale»<sup>8</sup>. Sintetizzando, GEORGE NEDUNGATT SJ, sottolinea:

They are equally bearers of the same apostolic tradition (LG 23, OE 2), which however is expressed differently in the variety of different cultures (CCEO c. 28 §1), thus throwing into greater relief the catholicity of the Church. The pope presides over the particular Churches so that their unity suffer no harm owing to their variety, while the heads of the Particular Churches preside over them so that the catholicity of the Church is preserved and promoted in such a manner that unity does not degenerate into uniformity, doing violence to human nature and to the social character of the Church. However, the fact that the Latin Church is governed by CIC as its proper code, and that this code is placed on a par with CCEO, the common code of the Eastern catholic Churches, constitutes a problem regarding the equal dignity of these Churches<sup>9</sup>.

In quanto dato tradizionale, affermato già nei primordi della Chiesa, il principio della pari dignità ed uguaglianza teologico-giuridica delle Chiese subì una crisi con l'applicazione, per secoli, del principio della *praesentia ritus latini*<sup>10</sup>.

IVAN ŽUŽEK, analizzando la situazione canonica delle Chiese orientali cattoliche dopo il 1054<sup>11</sup>, come anche dopo la loro Unione con Roma, costata in merito che dopo il Concilio di Trento la Chiesa Cattolica

<sup>8</sup> AAS 1977 (1985), 1156.

<sup>9</sup> NEDUNGATT G., *Churches "sui iuris" and rites (cc.27-41)*, in IDEM, (ed.), *A Guide to the Eastern Code: A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, Roma 2002, 109.

<sup>10</sup> Cfr. LODA N., *Uguale dignità teologica e giuridica delle Chiese sui iuris*, in OKULIK L. (a cura di), *Nuove terre e nuove Chiese: Le comunità di fedeli orientali in diaspora*, Venezia 2008, 78-79.

<sup>11</sup> ŽUŽEK I., *Incidenza del CCEO* = ŽUŽEK. I., *Incidenza del CCEO nella storia moderna della Chiesa universale*, in IDEM, *Understanding the Eastern Code*, 274-275: «Voltando pagina e dando uno sguardo retrospettivo alla situazione canonica delle Chiese orientali cattoliche, dopo lo scisma del 1054, la visuale cambia completamente: di un "Codex canonum" del concilio trullano o di Nicea II non si ha alcuna nozione o coscienza, gli antichi canoni non solo non sono considerati "sacri" o in "vigore" ma sono messi in ombra, considerati al massimo come fonti storiche di diritto, spesso guardati con sospetto, quasi che siano un patrimonio "scismatico", deprezzati e sopraffatti da normative fuorvianti le Chiese orientali cattoliche dal loro patrimonio canonico comune di un tempo».

fu solamente latina, perciò si era radicata nella mente dei cattolici l'idea che la Chiesa Universale ed il "rito latino" fossero una identica cosa, così che alcune Chiese avevano cominciato a conformarsi alla disciplina occidentale in tale misura che il Pontefice PAOLO V fu costretto a invitarle *ad maiorem moderationem*<sup>12</sup>. La mentalità della *præstantia ritus latini* dominava anche in alcuni documenti pontifici diventando la mentalità comune dell'Occidente, anche di stampa curialistica, così che tale rito veniva considerato *securior et perfectior*,<sup>13</sup> perciò aveva la prevalenza su tutti i riti, essendo il rito della *Sancta Romana Ecclesia, quæ Mater est et Magistra aliarum Ecclesiarum* (BENEDETTO XIV, lett. enciclica «*Allatæ Sunt*» del 26 giugno 1755, §20)<sup>14</sup>. In più, dopo l'Unione con Roma, la grande maggioranza delle Chiese orientali hanno colmato il proprio vuoto canonico in cui si sono trovate, uniformandosi alla disciplina latina. A ciò faceva eccezione la Chiesa romana dove i *sacri canones* erano conosciuti ed il loro essere in vigore era una realtà<sup>15</sup>. Nel 1867 PIO IX dichiarava l'uguaglianza dei riti, così come risulta dalle direttive circa la precedenza dei patriarchi, e con il LEONE XIII (Lett. Ap. *Orientalium dignitas* del 30 nov. 1894) possiamo parlare del superamento della teoria della *unicitas disciplinae*, la quale caratterizzava anche la normativa dei vari sinodi celebrati dopo il Concilio Vaticano I<sup>16</sup>,

<sup>12</sup> Cfr. *ibid.*, 275.

<sup>13</sup> Cfr. *ibid.*, nota n° 36, 284.

<sup>14</sup> Cfr. *ibid.*, nota n° 39.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 276: «Nei confronti dei "sacri canones" la situazione delle Chiese orientali cattoliche, che si erano unite a Roma dopo il concilio di Trento, non era molto diversa. Si può dire con solido fondamento che in tutte esse, con una sola eccezione, non vi si trova alcuna traccia di consapevolezza di un "Codex canonum" orientale che abbia continuato a essere in vigore per tutti coloro che, abbandonata la Chiesa ortodossa, si univano a Roma. Ed è ben comprensibile che con ciò i più profondi legami con il proprio patrimonio canonico siano risultati recisi, e che queste Chiese si siano trovate agli inizi di tali unioni, in una specie di vuoto canonico, che si cercava di colmare, con più o meno felice esito, con decreti emanati dai loro sinodi. Questi, spesso di spontanea volontà (come il sinodo Ucraino di Zamošč del 1720) o sotto la pressione delle autorità ecclesiastiche latine (come il sinodo di Diamper dei malabaresi del 1599), uniformando le proprie tradizioni alla disciplina canonica occidentale. A ciò faceva eccezione la Chiesa romana. In seno ad essa, come sembra, la conoscenza dei 'sacri canones' nella seconda metà del secolo XIX era ancora buona ed il loro essere in vigore era riconosciuto in larga misura (...)».

<sup>16</sup> Il Concilio Vaticano I è stato sospeso il 20 ottobre 1870, perciò, non si è potuto risolvere la questione disciplinare canonica proposta. La situazione viene sintetizzata da I. ŽUŽEK mettendo in rilievo l'impegno degli orientali di mantenere la propria identità seguendo la "terza via", quella cioè: tanti codici quanto i riti: «However, the Eastern Churches understood that to maintain their own identity and that each Church should be able to set itself in order, they needed a "Code of Laws", even if the threefold problem – "one Code, two Codes, or as many Codes as there are Rites" – remained unresolved. What was beyond doubt for all was the fact that the approval of the supreme authority of the Church was required for these Codes to have any juridical force, since they would constitute the "norma iuris" not only for the faithful but also for the bishops and patriarchs»: ŽUŽEK I., *Incidenza del CCEO*, 287. In corrispondenza a tutto ciò, vengono celebrati i vari sinodi intenti ad elaborare lo *ius particulare* della propria Chiesa *sui iuris*. Tali sinodi, con poche eccezioni – tra cui la Chiesa romana – hanno avuto come *fons iuris* non tanto i "sacri canones" che salvaguardavano la loro

perchè la *provata varietas* delle Chiese orientali veniva riconosciuta come una ricchezza della Chiesa di Cristo e come segno della sua cattolicità. Nonostante ciò, anche la caratteristica più spiccata del *CICO* (la cui promulgazione comincia nel 1949)<sup>17</sup>, la legislazione orientale comune a tutte le Chiese orientali cattoliche, è la sua quasi uniformità con quella del Codice latino (*CIC*) del 1917. Infatti, il codice pio-benedettino doveva servire come punto di riferimento costante per la codificazione delle Chiese orientali.<sup>18</sup>

Superata però questa impostazione, come conseguenza giuridica dell'applicazione del principio dell'uguaglianza delle Chiese nel *CCEO* si è fatto spazio alla nuova realtà, cioè, all'uguaglianza in dignità e diritti ecclesiali, anche se, sociologicamente parlando, le Chiese orientali *sui iuris* si presentano come minoranze e, di conseguenza, potrebbero essere esposte, e la storia di tante Chiese *sui iuris* offre sufficienti esempi anche oggi, alle difficoltà e disabilità specifiche delle minoranze. Per concludere, l'uguaglianza favorisce sia l'*unitas* sia la *varietas*, ciò però non suppone lo stesso grado di autonomia e potestà ecclesiale, proprio perché la competenza delle rispettive autorità, come anche l'intervento della Sede Apostolica sul loro *ius particulare* sono altamente differenti<sup>2</sup>.

«In the Latin Church hierarchy basically exists at two levels, that of the diocesan bishop and that of the bishop of Rome. In the Eastern Catholic Churches, between the local bishop who governs his eparchy and the Bishop of Rome, who rules over the universal Church, there is also an intermediate level where the

---

identità, ma soprattutto lo *ius decretalium* della Chiesa Latina. Il risultato della celebrazione dei tanti sinodi (Sinodi romeni [1872, 1882, 1900], Sinodo siriano [1888], Sinodo copto [1898], Sinodo ruteno di Liov [1891], Sinodo armeno [1911]); come ha sottolineato I. ŽUŽEK non è stata la *varietas disciplinae* bensì la *unicitas disciplinae*: «(...) it has to be said that the "varietas" that was embodied in the "Codes" produced by the Synods" of the individual Churches led to the following situation: the "sacri canones" that during the first millennium constituted the common patrimony of all the Eastern Churches were almost everywhere neglected, while all the Churches did their best each to have its own proper "Code", based, however, by and large on the "ius decretalium" of the Latin Church. The paradox can be stated provocatively as it follows: when the "varietas" of the East forgets the "sacri canones" and tends to be based upon the "ius decretalium" of the Latin Church, then it has no longer any reason to exist; one has reached *de facto* the "unicitas disciplinae", ved. ŽUŽEK I., *Incidenza del CCEO*, 223-224.

<sup>17</sup> La legislazione del *CICO* promulgata è la seguente: 1) Motu Proprio «*Crebrae allatae sunt*» [AAS 41 (1949), 89-119] sul matrimonio, del 2 febbraio 1949, entrato in vigore il 2 maggio 1949, composto da 131 canoni; 2) Motu Proprio «*Sollicitudinem Nostram*» [AAS 42 (1950), 5- 120] sui Processi, del 6 gennaio 1950, entrato in vigore il 6 gennaio 1951, composto da 576 canoni; 3) Motu Proprio «*Postquam Apostolicis Litteris*» [AAS 44 (1952), 65-150] sui religiosi, sui beni temporali della chiesa, sul significato delle parole, del 9 febbraio 1952, entrato in vigore il 21 novembre 1952, composto da 325 canoni; 4) Motu Proprio «*Cleri Sanctitatis*» [AAS 49 (1957), 433 - 600] sui riti orientali e le persone, del 2 giugno 1957, entrato in vigore il 25 marzo 1958, composto di 558 canoni. In merito ved. anche CECCARELLI MOROLLI D. & MUDRY S., *Introduzione allo Studio storico-giuridico delle fonti del diritto canonico orientale*, Roma, Pontificio Collegio Ucraino di S. Giosafat, 1994, *passim*.

<sup>18</sup> SALACHAS D., *Istituzioni di diritto canonico delle Chiese cattoliche orientali*, Roma-Bologna 1993, 47-48.

Patriarchal, Major Archiepiscopal and Metropolitan Churches “sui iuris” are situated. The structure of the other Eastern Catholic Churches, presided over by a hierarch and directly dependent upon the Holy See, resembles the structure in the Latin Church. OE 11 identified a traditional form of government in the Patriarchal Churches and CCEO, in turn, has attributed the highest degree of autonomy to the Patriarchal Churches in their self-government. The other categories of Churches “sui iuris” (...), have relatively less autonomy<sup>19</sup>.

Dalle quattro categorie di Chiese *sui iuris*, il CCEO attribuisce il grado più alto di autonomia nel suo *self-government* alle Chiese patriarcali. L'autonomia interna è la principale caratteristica canonica delle Chiese orientali cattoliche ed essa esige l'esistenza di organi legislativi e di governo, e «si esplica con la facoltà di governarsi emanando leggi appropriate, amministrando la giustizia e curando con mezzi pastorali anche coercitivi che la comunità ecclesiale viva in modo ordinato e tenda verso i propri fini»<sup>20</sup>. Ci sono tanti dibattiti e studi sull'autonomia disciplinare delle Chiese *sui iuris*<sup>21</sup> e sulla competenza dei rispettivi legislatori come anche sulla legislazione stessa, sul suo carattere, sulla necessità di una chiara e precisa *determinatio iuridica* considerata, alcune volte, troppo generale o laconica. Per il momento, ci fermiamo sull'autorità legislativa nelle quattro categorie di Chiese *sui iuris*, competente a elaborare il proprio *ius particulare*, siccome il CCEO rispetta e sottolinea lo *status sui iuris* di tutte le Chiese orientali distinte tra di loro parzialmente per le loro tradizioni, per lingua, per la loro storia e cultura, ma specialmente per la loro gerarchia con delle competenze specifiche. L'attività normativa di queste Chiese, la dialettica interna della relazione *ius commune/ius particulare* sono fondamentali, come anche l'interpretazione e l'applicazione della clausola di CCEO, can. 985§2: «*a legislatore inferiore lex iuri superiori contraria valide ferri non potest*», proprio perché tale legge serve a proteggere la *ratio* e lo scopo della legge superiore, dunque dello *ius commune*. Questa clausola è imprescindibile in ogni elaborazione dello *ius particulare*. Entro tale impostazione bisogna sottolineare, sempre circa il *ius commune / ius particulare*<sup>22</sup>, l'importanza del

<sup>19</sup> *Ibid.*, 108.

<sup>20</sup> BROGI M., *Le Chiese “sui iuris”* = BROGI M., *Le Chiese “sui iuris” nel “Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium”* in BHARANIKULANGARA K. (a cura di), *Il Diritto canonico orientale nell'ordinamento ecclesiale*, «Studi Giuridici» XXXIV, Città del Vaticano 1995, 65.

<sup>21</sup> Cfr. SZABÓ P., *Ancora sulla sfera dell'autonomia*, = SZABÓ P., *Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell'Ecclesia sui iuris*, in *Folia Canonica* 6 (2003), 157.

<sup>22</sup> Cfr. CECCARELLI MOROLLI D., s.v. *Diritto Comune e Diritto Particolare*, in FARRUGIA E. G. (ed.), *Dizionario Enciclopedico dell'Oriente Cristiano*, Roma 2000, 238-239.

principio della sussidiarietà. Tale principio, che sta alla base del *CCEO*<sup>23</sup>, lascia all'autorità competente delle varie Chiese *sui iuris* di regolare nello *ius particulare* le materie non riservate alla Sede Apostolica,<sup>24</sup> e conferisce una maggiore autonomia alle autorità ecclesiastiche inferiori nell'esercizio della loro potestà<sup>25</sup>. Lo ŽUŽEK sottolinea la sua importanza nella redazione del *CCEO*:

«Questo principio direttivo ha avuto grande influsso sulla formulazione dei canoni del nuovo Codice delle Chiese orientali cattoliche, in tutte le sue sezioni. Ed è esso che ha determinato una delle principali caratteristiche del Codice, quella cioè di lasciare largo spazio allo *ius particulare* delle singole Chiese “sui iuris”, sia con espliciti rimandi a tale diritto, sia, e ciò va sottolineato in modo particolare perché risultante solo in un meticoloso confronto con lo “ius” precedente, con numerose omissioni di norme finora vigenti o contenute in quelle parti del Codice orientale che all'inizio dei lavori della Commissione erano “già ultimate ma non ancora promulgate ... (cfr. *Nuntia* 1, p. 11)»<sup>26</sup>.

Spetta dunque allo *ius commune* di tutelare lo *ius particulare* ed allo *ius particulare* di tutelare lo *ius magis particulare*.

«Infatti, questo principio si estende ad ogni tipo dello *ius particulare*, da quello eparchiale a quello di un a singola comunità religiosa, di una consociazione o di legittimi regolamenti interni di un seminario, di una facoltà di studi superiori e via dicendo. Sta allo *ius commune*, cioè al *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* in primo luogo, stabilire e tutelare un tale ordine normativo affinché, anche all'interno delle singole Chiese orientali, si osservi un tale principio (...) e cioè che non venga tolto e rimesso all'autorità legislative superiore ciò che le comunità minori e di ordine inferiore di fronte alle maggiori e più alte possono fare da sé e per propria iniziativa. Sembra che si possa dire, senza timore di essere lontani dalla verità, che il nuovo Codice, per il fatto di essere congruente al

<sup>23</sup> Cfr. *Enchiridion Vaticanum* V, 135-136.

<sup>24</sup> Cfr. *Nuntia* 3 (1976), 21.

<sup>25</sup> ABBASS scrive: «The application of the principle of subsidiarity in the revision of the Codes of the Church was basically meant to achieve two things: 1) a healthy autonomy for inferior ecclesiastical authorities in their exercise of the executive power of governance and 2) a wider power granted to these authorities to regulate themselves by particular law»; ved. ABBAS J., *Subsidiarity and the Eastern Code*, in OKULIK L. (a cura di) *Le Chiese sui iuris: Criteri di individuazione e delimitazione*, Atti del Convegno di Studio svolto a Košice (Slovacchia) 6-7.03.2004, Venezia 2005:

<sup>26</sup> *Ibid.*

principio della sussidiarietà per quanto riguarda le relazioni tra lo *ius commune* e lo *ius particolare* delle singole Chiese “sui iuris”, indica le vie da seguirsi ai sinodi delle Chiese patriarcali, ai “consilia hierarcharum”, per quanto abbiano potere legislativo, e ad ogni vescovo che costituisce lo “ius particolare eparchiale” o a chiunque altro che partecipa al potere legislativo della Chiesa (...)»<sup>27</sup>.

L'impostazione dell'argomento si trova delineata chiaramente nella Costituzione Apostolica «*Sacri Canones*» dove viene specificato che qualsiasi regola di diritto particolare vale se corrisponde al diritto superiore, altrimenti è nulla: «è sempre stato chiaro alla singole chiese che qualsiasi ordinamento della disciplina ecclesiastica trovava fermezza in quelle norme che scaturiscano dalle tradizioni riconosciute dalla suprema autorità della Chiesa o che sono contenute nei canoni promulgati dalla stessa autorità, e che le regole del diritto particolare valevano se corrispondevano al diritto superiore e invece erano nulle se differivano»<sup>28</sup>. Soprattutto in Oriente, questo principio è fondamentale, perché tra il Romano Pontefice ed il vescovo eparchiale ci sono altri organi intermedi i quali *iure canonico supremæ auctoritatis participes sunt*; questa *participatio* richiede a tali organi intermedi che loro stessi, «esercitino il loro potere con la *mens* ed i modi di governo propri alla suprema autorità e non tendano ad accumulare in sé poteri che la *norma iuris*, stabilita dalla suprema autorità, ad essi non concede»<sup>29</sup>. In più, dobbiamo specificare dall'inizio che nel classificare lo *ius particolare*, nel presente intervento, si è considerata la classificazione in base all'autorità legislativa competente, non in base alla materia o all'estensione<sup>30</sup>. Alla luce di questa classificazione, oltre allo *ius particolare* emanato dalle rispettive autorità legislative di ciascuna Chiesa *sui iuris* saranno analizzati i casi

<sup>27</sup> *Ibid.*, 359. Un esempio importante dell'applicazione del principio della sussidiarietà è proprio il can. 706 del *CCEO*, redatto così per il rispetto dovuto alla tradizione armena: “Un significativo esempio del rispetto del diritto particolare delle singole Chiese, fosse anche di una sola, è il can. 706, relativo alla materia, pane e vino, del sacramento dell'Eucaristia. Ancora nello “Schema *Codices Iuris Canonici Orientalis* “ del 1986 in *Nuntia* 24/25 (1986), 131 c. 703, si specificava che al vino *modica aqua miscenda est*, come si richiedeva a tutte le Chiese orientali da lungo tempo. La clausola viene omessa nel 1989 su proposta di un membro della Commissione. Il parere di questo membro venne accettato anche “sulla base della recente revisione della liturgia armena, messa in pratica nella Divina Liturgia celebrata nella Basilica di Santa Maria in Trastevere il 21 nov. 1987, nella quale si è usato “il vino puro”; cfr *Nuntia* 28 (1989), 90, c. 703 come nella “più genuina tradizione armena”: *Ibidem*, 362.

<sup>28</sup> IOANNES PAULUS II, *Const. Ap. «Sacri canones»*, 509.

<sup>29</sup> ŽUŽEK I., *Qualche nota circa lo “ius particolare”* = ŽUŽEK I., *Qualche nota circa lo “ius particolare” nel “Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium”*, in BHARANIKULANGARA K. (a cura di), *Il Diritto canonico orientale nell'ordinamento ecclesiale*, «Studi Giuridici» XXXIV, Città del Vaticano 1995, 39.

<sup>30</sup> Cfr. BHARANIKULANGARA K., *Particular Law of The Eastern Catholic Churches*, «Maronite Rite Series» 4, New York 1996, 21-32.

rilevanti di *ius particulare* approvato/stabilito dal Romano Pontefice e, rispettivamente, dalla Sede Apostolica, come segue:

- 1) *Ius particulare* emanato dal Sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale (cf. *CCEO*, can. 110§1);
- 2) *Ius particulare* emanato dal Sinodo dei vescovi della Chiesa arcivescovile maggiore (*CCEO*, can. 152);
- 3) *Ius particulare* emanato dal Consiglio dei Gerarchi della Chiesa metropolitana *sui iuris* (*CCEO*, can. 167§1);
- 4) *Ius particulare* emanato dal Gerarca col consenso della Sede Apostolica per tutte le altre Chiese *sui iuris* (*CCEO*, can. 176),
- 5) *Ius particulare* approvato dal Romano Pontefice: es. *CCEO*, cann.78 §2, 182 §3;
- 6) *Ius particulare* stabilito dal Romano Pontefice: es. *CCEO*, cann. 174, 159;
- 7) *Ius particulare* approvato dalla Sede Apostolica:<sup>31</sup> es. *CCEO* can. 880 §3;
- 8) *Ius particulare* stabilito dalla Sede Apostolica es. cann. 29, 30, 1388.

Quando una norma dello *ius particulare* deroga o abroga la norma dello *ius commune*, ed alcuni dei casi sopra elencanti dimostrano ciò, viene richiesta l'approvazione specifica del Romano Pontefice o della Sede Apostolica. Ciò significa un'approvazione formale da parte del Pontefice stesso quando la normativa lo chiede espressamente, invece, di regola, dalla Congregazione per le Chiese orientali quando lo *ius particulare* viene approvato/stabilito dalla Sede Apostolica (cfr. *CCEO* c. 48; *Pastor Bonus* 58).

Conseguentemente andiamo a trattare il tema del *ius particulare* nelle varie tipologie ecclesilogiche delle Chiese Orientali Cattoliche come segue.

### §2.1. *Ius particulare* della Chiesa patriarcale, ovvero quello emanato dal Sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale (cfr. *CCEO*, can. 110§1)

Nelle Chiese patriarcali (Titolo IV del *CCEO*, cc. 55-150), presiedute dal rispettivo Patriarca in quanto *caput et pater* (*CCEO*, c. 55), il Sinodo dei vescovi<sup>32</sup> è esclusivamente competente di emanare delle leggi per l'intera Chiesa patriarcale<sup>33</sup>, le quali ottengono forza di legge

<sup>31</sup> Cfr. *CCEO*, c. 48: «*Nomine Sedis Apostolicæ vel Sanctæ Sedis in hoc Codice veniunt non solum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi aliter iure cavetur vel ex natura rei constat, Dicasteria aliaque Curie Romanæ instituta*».

<sup>32</sup> For debates concerning the extension of the competence of the Synod and its character see: SZABÓ P., *Ancora sulla sfera dell'autonomia*, 162.

<sup>33</sup> *CCEO*, c. 110 §1: «*Synodo Episcoporum Ecclesiæ patriarchalis exclusive competit leges ferre pro tota Ecclesia patriarchali, quæ vim obtinent ad normam can. 150, §§2 et 3*».

conformemente al c. 150 §§2-3<sup>34</sup> (CCEO c. 110 §1). Le leggi emanate dal sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale, se sono liturgiche, entrano in vigore *ubique terrarum*, quelle disciplinari invece entrano in vigore soltanto *intra fines*, a meno che non vi sia stata una approvazione della Sede Apostolica; i vescovi *extra fines* sono tuttavia invitati ad adeguarvi la loro legislazione particolare<sup>35</sup>. Il Sinodo dei vescovi “emana liberamente le leggi di sua competenza, e deve sottoporre all’approvazione della Santa Sede soltanto le poche questioni in cui ciò è esplicitamente richiesto dal diritto”<sup>36</sup>. Dato che la Sede Apostolica, a norma dello stesso CCEO, può stabilire norme speciali (per esempio c. 785§3 circa l’ammissione agli ordini sacri dei coniugati) e norme di diritto particolare valide per le singole Chiese *sui iuris* (c. 29§1 sull’iscrizione a una Chiesa *sui iuris* del figlio che non ha ancora compiuto il quattordicesimo anno di età; c. 30 sull’iscrizione del figlio che ha compiuto il quattordicesimo anno di età), è ovvio che l’avverbio *esclusivamente* (*exclusivè competit*) del c. 110 §1 intende escludere tutte e sole le autorità inferiori al Sinodo<sup>37</sup>.

I rispettivi atti sinodali devono essere inviati quanto prima (*quam primum*) al Romano Pontefice ma non per l’approvazione né “*in recognitio*” come nel M.P. «*Cleri Sanctitatis*» c. 350 §1<sup>38</sup>. Anche se il c. 111 §3 sembra abbastanza vago non specificando il significato di tale comunicazione, è ovvio che il rispettivo *ius particulare* essendo comunicato *quam primum*, il Romano Pontefice potrebbe esercitare il suo diritto di intervenire in tempo utile se necessario. Nello stesso tempo, come segno di

<sup>34</sup> CCEO, c. 150 §1: «§1. *Episcopi extra fines territorii Ecclesie patriarchalis constituti habent omnia iura et obligationes synodalia ceterorum Episcoporum eiusdem Ecclesie firmo can. 102, §2.*

§2. *Leges a Synodo Episcoporum Ecclesie patriarchalis latae et a Patriarcha promulgatae, si Ieges liturgicae sunt ubique terrarum vigent; si vero leges disciplinares sunt vel si de ceteris decisionibus Synodi agitur, vim iuris habent intra fines territorii Ecclesie patriarchalis.*

§3. *Velint Episcopi eparchiales extra fines territorii Ecclesie patriarchalis constituti legibus disciplinaribus ceterisque decisionibus synodalibus, quae eorum competentiam non excedunt, in propriis eparchiis vim iuris tribuere; si vero haec leges vel decisiones a Sede Apostolica approbate sunt, ubique terrarum vim iuris habent».*

<sup>35</sup> BROGI M., *Le Chiese “sui iuris”...*, op. cit., 66.

<sup>36</sup> BROGI M., *Prospettive pratiche* = BROGI M., *Prospettive pratiche nell’applicare alle singole Chiese sui iuris il CCEO*, in *Ius in vita et in missione Ecclesiae*. Acta symposii internationalis Iuris canonici occorrente X Anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici diebus 19-24 aprilis 1993 in civitate Vaticana celebrati, Città del Vaticano 1994, 740.

<sup>37</sup> Cfr. MINA A.A., *Sviluppo del diritto particolare* = MINA A.A., *Sviluppo del diritto particolare delle Chiese sui iuris*, in Congregazione per le Chiese orientali, *Ius Ecclesiarum Vehiculum Caritatis*. Atti del Simposio internazionale per il decennale dell’entrata in vigore del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Città del Vaticano, 19-23 novembre 2001, Città del Vaticano 2004, 536.

<sup>38</sup> M. P. «*Cleri Sanctitatis*», c. 350 §1: «*Absoluta Synodo, praeses acta et decreta omnia ad Sedem Apostolicam transmittat, nec eadem antea promulgenturquam ab eadem recognita fuerint*».

*communio*, alcuni atti, anche tutti, siano comunicati agli altri patriarchi delle Chiese orientali a giudizio dello stesso sinodo<sup>39</sup>.

La promulgazione e la pubblicazione delle leggi è di competenza del Patriarca, e l'interpretazione autentica delle stesse, fino al futuro Sinodo, compete sempre al Patriarca dopo aver consultato il Sinodo permanente<sup>40</sup>.

## §2.2. *Ius particolare* della Chiesa patriarcale approvato dal Romano Pontefice (ad es.: CCEO, cc. 78§2 e 182§3)

Per ciò che concerne le Chiese patriarcali in due casi lo *ius particolare* potrebbe provvedere una norma contraria allo *ius commune*, ma tali casi sono esplicitamente riservati al Romano Pontefice, necessitando della sua approvazione: cann. 78§2; 182§3; il primo, sulla potestà del Patriarca che può essere esercitata validamente soltanto entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, a meno che non consti diversamente dalla natura della cosa, oppure dal diritto comune o particolare approvato dal Romano Pontefice. Il secondo, sulla procedura sull'elezione dei Vescovi. Sulla potestà patriarcale come anche sulla possibile estensione della giurisdizione patriarcale in diaspora esistono vasti studi in merito ma, per brevità, presentiamo la seguente sintesi:

«Concretamente, in diaspora, Patriarca e Sinodo non possono erigere né una parrocchia, né un esarcato, né un'eparchia, ma solo proporre alla Sede Apostolica i mezzi opportuni affinché si possa provvedere dappertutto alla tutela e all'incremento del bene spirituale dei fedeli cristiani della Chiesa patriarcale; non possono costituire liberamente la gerarchia, ma proporre una terna per la nomina del Romano Pontefice, non possono inviare presbiteri sposati per la cura pastorale dei propri fedeli, in virtù di un divieto della Sede Apostolica»<sup>41</sup>.

<sup>39</sup> CCEO, c. 111 §1: «§1. *Synodus Episcoporum Ecclesiae patriarchalis designat modum et tempus promulgationis legum et publicationis decisionum.*

§2. *Item de secreto servando circa acta et negotia tractata Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis est decidendum salva obligatione secretum servandi in casibus iure communi statutis.*

§3. *Acta de legibus ac decisionibus quam primum Romano Pontifici mittantur; certa acta vel etiam omnia cum ceteris Ecclesiarum orientalium Patriarchis de iudicio eiusdem Synodi communicentur.*

<sup>40</sup> CCEO, c. 112 §1: «§1. *Patriarchae competit promulgatio legum et publicatio decisionum Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis.*

§2. *Interpretatio autentica legum Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis usque ad futuram Synodum Patriarchae consulta Synodo permanenti competit.*

<sup>41</sup> LORUSSO L., *Estensione della potestà patriarcale* = LORUSSO L., *Estensione della potestà patriarcale e sinodale in diaspora: designazione dei Vescovi, erezione di circoscrizioni ecclesiastiche, clero uxorato*, in *Nuove terre e nuove Chiese: le comunità di fedeli orientali in diaspora*, (a cura di L. OKULIK), Venezia 2008, 102.

### §2.2.1. Cenni sulla potestà patriarcale extra-territoriale

Bisogna sottolineare che il problema dell'estensione della giurisdizione patriarcale extra - territoriale fu oggetto di una speciale petizione durante l'iter del CCEO, la risposta pontificia essendo di tenere fermo quanto abbiano deciso i Concili ecumenici, che avevano previsto la giurisdizione patriarcale solo nel territorio del Patriarcato, e soprattutto quanto abbia stabilito il Concilio Vaticano II non accogliendo tale proposta<sup>42</sup>. «Il Concilio Vaticano II, tuttavia, ha sottolineato che i vescovi costituiti fuori del territorio patriarcale rimangono "aggregati" alla gerarchia della loro Chiesa patriarcale secondo le norme della legge (OE 7), dunque, la potestà del patriarca e del sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale non viene completamente estesa fuori dei confini del loro territorio, mantenendosi così il principio della territorialità»<sup>43</sup>. Autorevole e forte, e di tenore giuridico-umanistico è l'appello del Romano Pontefice Papa GIOVANNI PAOLO II alla Presentazione del CCEO alla XXVIII Congregazione Generale del Sinodo dei Vescovi (25.X.1990) in cui riprende l'importanza dell'OE 4, sottolinea il pressante desiderio dei Romani Pontefici circa l'osservanza del proprio rito, l'impegno assiduo della Congregazione per le Chiese Orientali di assecondare tale imperativo e della sollecitudine degli Ordinari «nella consapevolezza che con ciò rendono un essenziale servizio alla Chiesa universale e danno testimonianza della loro preoccupazione per ciò che all'uomo è più prezioso e congeniale, e cioè di poter vivere secondo quella cultura del cuore nella quale il Creatore lo ha posto sin dal seno materno, e che un tale agire è veramente conforme a quanto esige la *salus animarum*»<sup>44</sup>.

Per ciò che concerne il rapporto tra *ius commune* / *ius particolare* e diaspora bisogna sempre tenere presente alcune coordinate speciali che determinano il *vultus* giuridico della diaspora, incidono sull'*unitas* della Chiesa, ma accordano spazio anche alla grande *varietas* che la diaspora manifesta. Perciò, una tale disciplina ecclesiastica deve essere principalmente regolata dal cosiddetto *ius speciale* prospettato nell'ottobre del 1990 dal Romano Pontefice GIOVANNI PAOLO II:

«Quanto or ora auspicato è dettato anche dalla sollecita cura che ho, come Supremo Pastore nella Chiesa di Cristo, in modo particolare di quei fedeli delle Chiese orientali che sono residenti fuori del territorio entro il quale i patriarchi, gli arcivescovi

<sup>42</sup> Cfr. *Nuntia* 29 (1989), 27.

<sup>43</sup> Cfr. CHIRAMEL J., *La struttura gerarchica* = CHIRAMEL J., *La struttura gerarchica delle Chiese orientali*, in BHARANIKULANGARA K. (a cura di), *Il Diritto canonico orientale nell'ordinamento ecclesiale*, «Studi Giuridici» XXXIV, Città del Vaticano 1995, 137.

<sup>44</sup> *Nuntia* 31 (1990), 20-21.

maggiori, i metropolitani, e gli altri capi di Chiese sui iuris possono validamente esercitare la potestà conferita loro a norma del diritto stabilita dalla suprema autorità della Chiesa e come una partecipazione ad essa (...) Ora, a codice promulgato, sarò lieto di considerare le proposte elaborate nei Sinodi, bene circostanziate e con chiaro riferimento alle norme del Codice, che si ritenesse opportuno specificare con uno "ius speciale" e "ad tempus", per il quale, del resto, si indica la via in un relativo canone del codice con la clausola riferentesi allo "ius a Romano Pontifice approbatum"»<sup>45</sup>.

Per situazioni particolari, spetta dunque al Sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale di chiedere al Romano Pontefice uno *ius particulare* da lui approvato sull'estensione della giurisdizione patriarcale anche fuori dei confini della territorio della Chiesa patriarcale. D. SALACHAS – nel suo "Sussidio e proposte per la compilazione del diritto particolare delle Chiese orientali sui iuris" – fornisce una possibile formulazione di tale norma di diritto particolare che potrebbe essere richiesta dal Sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale

«La potestà del Patriarca può essere esercitata validamente anche fuori dei confini della Chiesa patriarcale per singoli casi, dietro sua petizione, previo consenso dei Vescovi della Chiesa patriarcale, e con il consenso della Sede Apostolica **oppure** dopo aver ascoltato la Sede Apostolica»<sup>46</sup>.

Alcune chiese (per es. Chiesa Ucraina, Sinodo di Leopoli del 16-31 maggio 1992) hanno inviato le rispettive proposte alla Sede Apostolica, proprio perché si risente l'imperativo di norme sussidiarie per le circostanze oggettive presente nelle varie culture<sup>47</sup>, dato che l'incontro tra una cultura e

<sup>45</sup> *L'Osservatore Romano*, 27 ottobre 1990, 6.

<sup>46</sup> SALACHAS D., *Sussidio e proposte* = SALACHAS D., *Sussidio e proposte per la compilazione del diritto particolare delle Chiese orientali sui iuris*, in *Apollinaris* 78 (2005), c.78 §2.

<sup>47</sup> ANDRIJISYN J., *Problemi e prospettive dello "ius particulare" nella Chiesa Ucraina*, in Congregazione per le Chiese Orientali, *Ius Particulare Vehiculum Caritatis*. Atti del simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Città del Vaticano, 19 - 23- novembre 2001, Città del Vaticano 2004, 648: «In questo contesto bisogna tenere presente almeno due aspetti. Primo, che i fedeli della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina sono sparsi in vari paesi del mondo, invece il diritto particolare della nostra Chiesa deve essere un diritto comune per tutti i cattolici ucraini dovunque essi abitino. Da una parte, le sue norme sono tenute a favorire l'unità della Chiesa, custodire (e rinnovare) le sue peculiarità e dall'altra parte devono prendere in considerazione le circostanze oggettive presenti in varie culture, ossia il bisogno di norme sussidiarie per singole metropoli e persino eparchie – ad esempio, la gestione dei beni nell'arcieparchia di Philadelphia differisce alquanto dalla stessa gestione nell'eparchia di Leopoli: le condizioni di evangelizzazione in Argentina sono differenti da quelle nell'esarcato di Kyiv – Vyshhorod. Quindi, il diritto particolare della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina deve partire da un'esperienza giuridica più diversificata, adattandola alle proprie condizioni».

altra è un processo complesso e duraturo, talvolta drammatico, che incide al livello antropologico, sociale, religioso, canonico in un permanente rapporto di giustapposizione di elementi, di comunicazione interna e, rispettivamente, di interazione ed assimilazione reciproca. In tal senso «cultura, lingua e rito possono costituire una valida triade attraverso la quale leggere il Codice, per appurare in che senso il legislatore si avvicina con le sue leggi ad una comunità, inizia o prosegue quel processo di evangelizzazione attraverso il quale il messaggio evangelico si inserisce gradualmente in una cultura»<sup>48</sup>. Dunque, l'imperativo codiciale (CCEO, can. 40) e quello conciliare dell' OE 4: «(...) tutti e singoli i cattolici e i battezzati di qualsiasi Chiesa o comunità acattolica che vengano alla pienezza della comunione cattolica, mantengano dovunque il loro proprio rito, lo onorino e, in quanto è possibile, lo osservino, salvo il diritto in casi particolari di persone, comunità o regioni, di far ricorso alla Sede Apostolica», s'impongono fortemente soprattutto oggi, date le sfide della mobilità umana che le mutazioni politiche, sociali, religiose comportano nel mondo contemporaneo e che incidono gravemente sull'identità stessa dei rispettivi *christifideles*, producendo, in non pochi casi, un totale drammatico sradicamento dalla propria cultura e tradizione.

### §2.2.2. Ius particolare nella Chiesa patriarcale, ovvero la procedura per l'elezione dei vescovi ex c.182§3.

Il c. 182§1 principia con una norma tassativa: solo i membri del Sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale possono proporre i candidati idonei all'episcopato<sup>49</sup> e il §3: «*Nisi ius particolare a Romano Pontifice approbatum aliud fert, Synodus Episcoporum Ecclesiae patriarchalis nomina candidatorum examinet et secreto scrutinio elenchum candidatorum componat, qui per Patriarcham ad Sedem Apostolicam mittatur ad assensum Romani Pontificis obtinendum*». Con l'espressione *solo i membri del Sinodo dei vescovi della*

<sup>48</sup> SABBARESE L., (a cura di), *Inculturazione Diritto canonico e missione*, Città del Vaticano 2003, 91.

<sup>49</sup> CCEO, c. 182 §1: «*§1. Candidatos ad episcopatum idoneos sola Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis membra proponere possunt, quorum est etiam ad normam iuris particularis informationes et documenta, quae necessaria sunt, ut candidatorum idoneitas comprobetur, colligere auditis, si opportunum ducunt, secreto et singillatim aliquibus presbyteris vel etiam aliis christifidelibus prudentia et vita christiana praestantibus.*

*§2. Episcopi de informationibus Patriarcham tempore opportuno ante Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis convocationem certiore faciant; Patriarcha vero propriis, si casus fert, additis informationibus rem ad omnia Synodi membra mittat.*

*§3. Nisi ius particolare a Romano Pontifice approbatum aliud fert, Synodus Episcoporum Ecclesiae patriarchalis nomina candidatorum examinet et secreto scrutinio elenchum candidatorum componat, qui per Patriarcham ad Sedem Apostolicam mittatur ad assensum Romani Pontificis obtinendum.*

*§4. Assensus Romani Pontificis semel praestitus pro singulis candidatis valet, donec explicate revocatus erit, quo in casu nomen candidati ex elencho expungendum est».*

*Chiesa patriarcale possono proporre (candidatos ad episcopatum idoneos sola Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis membra proponere possunt)* si sottolinea fortemente l'importanza della sinodalità nelle Chiese orientali. L'analisi deve sempre tener presente quanto dichiara in merito il Concilio Vaticano II, OE 5 e, rispettivamente 9 dove si ribadisce il diritto ed il dovere delle Chiese d'oriente come anche d'occidente di reggersi secondo le proprie discipline, come anche le competenze dei Patriarchi e dei loro Sinodi i quali costituiscono la superiore istanza per qualsiasi pratica del patriarcato, salvo restando il diritto l'inalienabile del Romano Pontefice *in singulis casibus interveniendi*.

Il problema sorge nella Chiesa Maronita la quale ha una consuetudine immemorabile in base a cui compete al Patriarca di proporre i nomi dei candidati all'episcopato. Questa sarebbe una consuetudine in contrasto con lo *ius commune*, perciò bisogna ricordare che il CCEO c. 6 revoca «*revocatae sunt omnes consuetudines, quae canonibus Codicis reprobantur aut quae eis contrariae sunt nec centenariae vel immemorabiles*». Lo *ius particulare* della Chiesa maronita vuole salvare l'antica consuetudine, ma a questo punto è importante sottolineare che detta consuetudine aveva la sua logica all'epoca «nel sistema di governo in vigore nella Chiesa Maronita prima del Sinodo del Monte Libano (1736), quando questo Patriarcato costituiva un'unica eparchia il cui Vescovo era il Patriarca; gli altri vescovi erano soltanto i suoi ausiliari». Una tale normativa, commenta il MINA, offre al Patriarca la possibilità di presentare prima i candidati di sua preferenza, scartando quelli proposti dai singoli vescovi<sup>50</sup>, ed è facile pensarci così. In questo caso il diritto particolare della Chiesa patriarcale amplierebbe la potestà del Patriarca, restringendo, in un modo o in un altro, quella del Sinodo; la gravità del fatto ha indotto il Legislatore a riservarsi l'approvazione di una normativa di questa portata<sup>51</sup>. Come detto, la clausola è stata richiesta con riferimento alla facoltà di cui godeva il Patriarca Maronita prima del CCEO, di presentare i candidati all'episcopato. Qualora una Chiesa patriarcale volesse tale diritto oppure mantenere la consuetudine centenaria in merito, nel rispetto del principio della sinodalità e per non togliere totalmente la competenza del Sinodo di proporre i nomi dei candidati; SALACHAS, nel suo *Sussidio*<sup>52</sup>, ci presenta due alternative: una più ampia, di compromesso, per rispettare la sinodalità, un'altra a favore della consuetudine.

- a) È compito del Patriarca proporre ai membri del Sinodo i nomi dei candidati all'episcopato. Dopo l'esame, il Sinodo compone in

<sup>50</sup> MINA A.A., *Sviluppo del diritto particolare*, 539.

<sup>51</sup> BROGI M., *Prospettive pratiche*, 741.

<sup>52</sup> SALACHAS D. *Sussidio e proposte*, can. 182 §3.

segreto l'elenco dei candidati che sarà inviato dal patriarca alla Sede Apostolica per ottenere l'assenso del Romano Pontefice. La Sede Apostolica, dal suo canto, mentre considererà attentamente le deliberazioni del Sinodo, potrà effettuare una sua inchiesta sui candidati tramite la nunziatura Apostolica in loco. **Oppure**

- b) Nelle Chiese Patriarcali nelle quali per consuetudine centenaria è riservato al Patriarca il diritto di proporre ed inviare l'elenco dei candidati all'episcopato alla Sede Apostolica per ottenere l'assenso del Romano Pontefice, tale diritto resta in vigore, salvo il diritto del Romano Pontefice di intervenire in singoli casi.

Comunque, come tentativo di conclusione ad un argomento complesso, analizzato nel suo sviluppo da noti studiosi, presentiamo alcune conclusioni di alcuni recenti dibattiti in merito. Ecco parte delle desiderata e proposte di alcuni patriarchi nei confronti dello *ius vigens*: 1) i Patriarchi cattolici d'Oriente auspicano di riavere tutti i diritti, i privilegi e l'autorità di cui godevano al tempo della piena unità fra oriente ed occidente; 2) di ritornare alle tradizioni più antiche della Chiesa d'Oriente, secondo le quali l'elezione e la proclamazione dei nuovi Vescovi spettava alle Chiese locali e ai loro Sinodi; 3) ridare al Patriarca e al Sinodo della sua Chiesa il diritto di eleggere i suoi vescovi, all'interno come all'esterno dei territori patriarcali, di proclamarne i nomi e di ordinarli senza ricorrere a Roma né prima né dopo le elezioni, per rispetto al concetto stesso di chiesa etc.<sup>53</sup> Di seguito, nelle stesse petizioni, si invocano la relazione giuridica tra l'autorità e il soggetto passivo della potestà la quale non passa attraverso il territorio, ma è una relazione personale, dunque, benchè determinata o specificata dal territorio, essendo di natura personale, questa rimane e si può esercitare anche nei casi in cui il fedele si trovi fuori del proprio territorio e persino nei casi in cui la stessa autorità ne stia fuori<sup>54</sup>. Viene invocata la teologia orientale la quale «non può accettare che i Vescovi delle Chiese orientali, anche nei paesi d'emmigrazione non siano scelti direttamente dal Sinodo della loro Chiesa, perché per le Chiese d'Oriente, il Vescovo non cessa mai, ovunque sia, d'appartenere alla sua Chiesa, e se si trova in comunione con Roma, lo è attraverso il suo Patriarca e il suo Sinodo»<sup>55</sup>. In più, «il Patriarca è il Padre e Capo di tutti i fedeli della sua Chiesa ovunque si trovino, senza pregiudizio del ruolo e del diritto universale e immediato del Romano Pontefice su tutti i cattolici del mondo»<sup>56</sup>.

<sup>53</sup> Cfr. LORUSSO L., *Estensione della potestà patriarcale*, 114.

<sup>54</sup> Cfr. *Ibid.*, 113.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

Tutto ciò rimane un'opera aperta di cui abbiamo presentato solamente alcuni accenni per avere una inquadratura della complessità del argomento per il quale esistono delle proposte concrete che sicuramente sono state o saranno valutate debitamente tenendo conto della *salus animarum*. Come conclusione e spunti futuri di riflessione faccio nostro l'intervento del Pontefice Giovanni Paolo II del 21 novembre 2002, alla Plenaria della Congregazione per le Chiese Orientali, con riferimento diretto al presente argomento ma con una rassicurazione finale valida per ogni tipo di difficoltà nel rapporto *ius commune/ ius particolare* e l'intervento del Romano Pontefice o la Sede Apostolica, conclusione già considerata e valutata dovutamente<sup>57</sup>:

«Importanza del tutto particolare riveste poi il tema concernente la procedura delle elezioni vescovili nelle Chiese patriarcali. Sarò lieto di prendere in attenta considerazione le vostre proposte, alla luce delle relative Norme del CCEO. In esse in fatti ho voluto stabilire un *modus procedendi* che salvaguardi nel contempo le prerogative dei responsabili delle Chiese e il diritto del Romano Pontefice di intervenire in *singulis casibus* (OE 9). Questo modo, con l'accresciuta possibilità di comunicazione impensabile nei tempi passati, permette al capo del Collegio dei Vescovi di poter ammettere alla gerarchica comunione – senza la quale “Episcopi in officium assumi nequeunt” (Lumen gentium, 24) – i nuovi candidati con un suo “assensus”, per quanto possibile, previo alla stessa elezione. In ogni caso, quando vengono segnalate alla Santa Sede delle difficoltà nell'applicazione delle norme canoniche vigenti, si cercherà di aiutare a superarle, con spirito di fattiva collaborazione»<sup>58</sup>.

### §3. *Ius particolare* nella Chiesa Arcivescovile Maggiore: ovvero quello emanato dal Sinodo dei vescovi della Chiesa arcivescovile maggiore (CCEO, c. 152).

Alla Chiesa arcivescovile maggiore (CCEO, Titolo V, cc. 151-154)<sup>59</sup> presieduta dall'Arcivescovo maggiore, viene applicato il c. 152,

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Udienza ai partecipanti all'Assemblea plenaria della Congregazione per le Chiese orientali*, 21 novembre 2002, ne *L'Osservatore Romano*, 22 novembre 2002.

<sup>59</sup> CHIRAMEL J., *La struttura gerarchica*, 139: «Il secondo modello della struttura gerarchica previsto dal codice orientale è la Chiesa arcivescovile maggiore. Il decreto sulle chiese orientali cattoliche *Orientalium Ecclesiarum*, al n. 10 specifica che quello che è stabilito per i patriarchi si applica anche, secondo il diritto canonico, agli arcivescovi maggiori. Nei canoni (324-339) del Motu Proprio *Cleri Sanctitati*, l'arcivescovo maggiore non aveva gli stessi poteri attribuiti ai patriarchi...La Chiesa arcivescovile maggiore ha lo stesso sistema di governo come quello della Chiesa patriarcale. La differenza tra un patriarcha e un arcivescovo maggiore secondo la tradizione orientale consiste solo nell'ordine di precedenza e non nella potestà. La diversità che il codice ha fatto tra patriarcha e

dunque “quanto è detto nel diritto comune delle Chiese patriarcali o dei patriarchi, s'intende che vale anche per le Chiese arcivescovili maggiori e per gli Arcivescovi maggiori, a meno che non sia espressamente disposto diversamente dal diritto comune o non consti dalla natura della cosa”<sup>60</sup>. La Chiesa arcivescovile maggiore ha la stessa struttura e grado di autonomia come la Chiesa patriarcale. A differenza dell'elezione dei patriarchi, nelle chiese arcivescovili maggiori “il Sinodo dei Vescovi della Chiesa arcivescovile maggiore, dopo l'accettazione dell'eletto, deve informare il Romano Pontefice con lettera sinodale dell'avvenuta elezione canonica, lo stesso eletto poi deve postulare, con lettera scritta di suo pugno, dal Romano Pontefice la conferma della sua elezione” (CCEO, c. 153 §2).

#### **§4. *Ius particolare* nella Chiesa Metropolitana *sui iuris*: ovvero quello emanato dal Consiglio dei Gerarchi della Chiesa metropolitana *sui iuris* (CCEO, can. 167§1).**

A una Chiesa metropolitana *sui iuris* presiede il Metropolita di una determinata sede, nominato dal Romano Pontefice e aiutato, a norma del diritto, da un Consiglio dei gerarchi (CCEO, c. 155)<sup>61</sup>. Secondo alcuni studiosi, il c. 155 suscita alcuni problemi di terminologia, l'espressione

---

arcivescovo maggiore è che l'elezione del patriarca non necessita di una conferma da parte del Romano Pontefice, mentre l'elezione dell'arcivescovo maggiore deve essere ratificata dal Romano Pontefice. Inoltre, gli arcivescovi maggiori hanno precedenza d'onore solo dopo i patriarchi (c. 154)».

<sup>60</sup> ABBASS J., *CCEO and CIC: A Comparative Study*, in NEDUNGATT G., ed., *A Guide to the Eastern Code: A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, Roma 2002, 857: «While a Major Archiepiscopal Church is similar to a Patriarchal Church in its structure and degree of autonomy, it does not have the patriarchal title. The Major Archiepiscopal Church is presided over by a major archbishop who, in turn, exercises much the same executive power as a patriarch. The real difference between a major archbishop and a patriarch concerns the confirmation of the major archbishop's election. If the one elected accepts and is a bishop, the Synod of bishops cannot proceed to proclaim and enthrone him as in the case of a patriarch. Beforehand, the major archbishop must request with a letter sign by him, confirmation of his election from the Roman Pontiff (c. 153 §2). After having received confirmation, the synod can carry out the proclamation and enthronement (c. 153 §3). For the rest, regarding the exercise of powers, what has been stated above regarding the patriarch and the Patriarchal Churches also apply to the major archbishop and the Major Archiepiscopal Churches».

<sup>61</sup> Cfr. CHIRAMEL J., *La struttura gerarchica*, 140: «In modo simile al sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale, il codice prevede nella Chiesa metropolitana un consiglio dei vescovi (cc. 164-171). Le leggi e le norme di queste Chiese, cioè, lo *ius particolare*, devono essere approvate dal Romano Pontefice, prima della promulgazione (c. 2672 §2). La differenza tra il metropolita di una Chiesa metropolitana *sui iuris* e un metropolita di una Chiesa patriarcale o arcivescovile maggiore consiste nel fatto che il primo è capo di una chiesa *sui iuris* posto immediatamente sotto l'autorità del romano pontefice, mentre l'altro è sotto l'autorità del patriarca o dell'arcivescovo maggiore». Sul metropolita ved. anche CECCARELLI MOROLLI D., s.v. *Metropolita*, in FARRUGIA E. G. (ed.), *Dizionario Enciclopedico dell'Oriente Cristiano*, Roma 2000, 489-490.

“*Consilium Hierarcharum*” (= Consiglio dei Gerarchi) sembrando inadeguata<sup>62</sup> anche se presa da *OE 23*.

Per prima, tale *consilium* non è un semplice “consiglio”, organo consultivo come spesso usato nel Codice: *consilium pastorale, consilium presbiterale, consilium a rebus oeconomicis, consilium superioris istituti vitae consecratae* ), ma un organo legislativo che partecipa della potestà del metropolita e agisce assieme a lui. Secondo, tale *Consilium Hierarcharum* non è composto di gerarchi ai sensi del *CCEO*, c. 984.<sup>63</sup> Anche se nell’ *iter* della codificazione orientale, nella *Nuntia 29* (1984) vengono riportate alcune obiezioni circa il *Consilium Hierarcharum*, l’espressione è passata lo stesso nel *CCEO*, nonostante il termine *synodus metropolitana* sia presente nel Codice quando si tratta dei metropoliti della Chiesa patriarcale (cfr. *CCEO*, c. 133 §2).<sup>64</sup> In quanto organo legislativo, fermi restando i canoni nei quali si tratta espressamente della potestà del Consiglio dei Gerarchi di emanare leggi e norme, questo Consiglio può emanarle anche nei casi in cui il diritto comune rimanda la cosa al diritto particolare di una Chiesa *sui iuris* (*CCEO* c. 167§1). Compete poi al Metropolita di informare al più presto la Sede Apostolica sulle leggi e sulle norme emanate dal Consiglio dei Gerarchi; tali leggi e norme non possono essere promulgate validamente prima che il Metropolita abbia avuto un’informazione scritta dalla Sede Apostolica che attesti la ricevuta degli atti del Consiglio; tale informazione scritta ha il tenore giuridico di una vera e propria approvazione<sup>65</sup>. Il Metropolita informi la Sede Apostolica anche su tutte le altre cose fatte nel Consiglio dei Gerarchi (*CCEO*, c. 167§2). In seguito è compito del Metropolita curare la promulgazione delle leggi e la pubblicazione delle decisioni del Consiglio dei Gerarchi (*CCEO*, c. 167§3). Riprendendo il discorso sul dovere del Metropolita di informare al più presto la Sede Apostolica sulle leggi e sulle norme emanate dal Consiglio dei Gerarchi, in realtà la procedura in quanto tale potrebbe essere anche più ampia di quanto

<sup>62</sup> Cfr. FARIS J., *Metropolitan Churches* = FARIS J., *Metropolitan Churches and other churches sui iuris*, in NEDUNGATT G., ed., *A Guide to the Eastern Code: A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, Rome 2002, 214 -215.

<sup>63</sup> *CCEO*, can. 984: «§1. *Hierarchæ sunt præter Romanum Pontificem imprimis Patriarcha, Archiepiscopus maior, Metropolita, qui Ecclesiæ metropolitanae sui iuris præest, atque Episcopus eparchialis necnon illi, qui eis interim in regimine ad normam iuris succedunt. §2. Hierarchæ loci, præter Romanum Pontificem, sunt Episcopus eparchialis, Exarchus, Administrator apostolicus, ii, qui, si prædicti desunt, interim legitime succedunt in regimine, itemque Protosyncellus et Syncellus; Patriarcha vero, Archiepiscopus maior, Metropolita, qui Ecclesiæ metropolitanae sui iuris præest, necnon illi, qui eis interim in regimine ad normam iuris succedunt, sunt Hierarchæ loci tantum circa eparchiam, quam regunt, firmo can. 101. §3. Superiores maiores in institutis vite consecratæ, qui potestate regiminis ordinaria præditi sunt, etiam sunt Hierarchæ, sed non loci*».

<sup>64</sup> Cfr. FARIS J., *Metropolitan Churches*, 216.

<sup>65</sup> Cfr. CHIRAMEL J., *La struttura gerarchica*, 140.

prevede il Codice. Per esempio, «la Congregazione per le Chiese orientali inviò per due volte le sue osservazioni relative al diritto particolare della Chiesa Rutena ovvero della Metropolia Bizantina di Pittsburgh, a titolo di consiglio e di assistenza, ed organizzò una riunione presso la propria sede per discutere e chiarire il suo punto di vista prima di accusare ufficialmente il ricevimento del testo»<sup>66</sup>.

Questo al presente. Guardando al passato, faccio un solo esempio rilevante, tratto dalla storia dello *ius particolare* della Chiesa rumena. Gli atti del *Sinodo Provinciale I* del 1872, sono stati ufficialmente riconosciuti dalla Sede Apostolica nel 1881, dopo 9 anni poiché dal detto Sinodo si sono dovuti eliminare – su ordine della Sede Apostolica – tutti i riferimenti ai concili di FOZIO, alle leggi dell'impero romano d'Oriente, a BALSAMONE, ZONARAS ed agli altri canonisti bizantini, ai *nomocanones* e, specialmente, alle collezioni *Pedalion*, ecc. In più, secondo le mire della Santa Sede, detto Sinodo Provinciale doveva presentare un complesso di dottrine e di leggi da servire non solo di codice per la nuova provincia di Fagaras ed Alba-Giulia, ma di modello per gli altri sinodi che avranno a celebrarsi dai Greco-Uniti dell'impero Austriaco<sup>67</sup>.

Da quanto viene valutato dal *Primo Sinodo Provinciale*, è messo in evidenza un fatto che fa onore alla Chiesa Rumena: questa rimane l'unica eccezione tra le Chiese orientali unite a Roma in cui i *sacri canones* erano – all'epoca del suddetto sinodo provinciale – non solo conosciuti, ma hanno rappresentato *fons iuris* fondamentale negli altri due Sinodi provinciali romeni riconosciuti dalla Sede Apostolica, diventati l'apparato giuridico basilare della Chiesa rumena ed un *fons iuris* per il CCEO. In questo senso si capisce pienamente che l'intervento della Sede Apostolica è stato fondamentale all'epoca e sempre nella Chiesa rumena. Al presente, la Chiesa greco-cattolica rumena, elevata nel 2005 al grado di Chiesa Arcivescovile Maggiore, sta elaborando il suo *ius particolare*, avendo, come base, i suddetti Sinodi provinciali. Stando alle prescrizioni dello *ius vigens* e dato il suo maggiore grado di autonomia rispetto ai tempi dei suddetti Sinodi provinciali, ultimati i lavori, il testo definitivo del proprio *ius particolare* sarà inviato al più presto al Romano Pontefice<sup>68</sup>.

Chiudendo questa parentesi e restando nell'ambito delle Chiese metropolitane *sui iuris*, il CCEO c. 159 afferma: «*In Ecclesia metropolitana sui iuris, cui præest, Metropolitanæ præter ea, quæ iure communi vel iure particulari a Romano Pontifice statuto ei tribuuntur, competit*»... e vengono elencate una

<sup>66</sup> MINA A. A., *Sviluppo del diritto particolare*, 540.

<sup>67</sup> MANSI, XLII, 456.

<sup>68</sup> Cfr. CCEO, c. 111§3.

grande serie di diritti e doveri del metropolita dal n° 1-8. Potrebbero essere sufficienti, ma su proposta del Consiglio dei gerarchi, il Romano Pontefice, dopo aver considerato le proposte, potrebbe accettarle con uno *ius speciale stabile* o *ad tempus*<sup>69</sup>.

#### §5. *Ius particolare* nelle altre Chiese *sui iuris*, ovvero quello emanato dal Gerarca col consenso della Sede Apostolica (CCEO, can. 176)

I cann. 174, 175, 176 del CCEO sono dedicati a tutte le altre Chiese *sui iuris*: una simile chiesa non è né patriarcale, né arcivescovile maggiore, né metropolitana, invece, e sarebbe questa la caratteristica fondamentale, è affidata al gerarca che la presiede a norma del diritto comune e del diritto particolare stabilito dal Romano Pontefice (CCEO can. 174). Tale gerarca può essere vescovo eparchiale o no. Nel primo caso egli è dunque il pastore ordinario, mentre nel altro caso può anche non essere insignito della dignità episcopale e, se ha poteri di governo, egli gli esercita a nome del Romano Pontefice. Queste Chiese, come sottolineato dal ŽUŽEK:

«dipendono immediatamente dalla Sede Apostolica che delega un gerarca che esercita su di esse alcuni diritti metropolitani (c. 175). Per quanto riguarda gli affari che il diritto comune rimanda al diritto particolare della Chiesa “sui iuris”, o alla superiore autorità amministrativa della stessa Chiesa, l'autorità competente è il gerarca che presiede tale chiesa a norma del diritto, tuttavia con il consenso della Sede Apostolica (c. 176). Così, se la Chiesa “sui iuris” non è altro se non una eparchia, il vescovo eparchiale può emanare leggi eparchiali che il suo successore può anche abrogare. Se invece volesse stabilire una legge, che diventi lo “ius particolare”, non semplicemente eparchiale, ma della stessa Chiesa “sui iuris”, deve ottenere per essa anche il consenso della Sede Apostolica. Tale legge il suo successore non può né abrogare né cambiare, se non seguendo la stessa procedura»<sup>70</sup>.

A differenza della sopra analizzata categoria, nelle prime tre, patriarcale, arcivescovile maggiore e metropolitane, il potere legislativo è esercitato collegialmente ed il diritto particolare quando non promana dal Romano pontefice è frutto dell'azione collegiale dei suoi vescovi riuniti nel sinodo ovvero nel consiglio dei gerarchi. Nell'ultima categoria di Chiese «uno solo è il gerarca, che d'altronde potrebbe anche non essere vescovo. Il gerarca è dunque l'unico legislatore della sua circoscrizione ecclesiastica ma

<sup>69</sup> Cfr. SALACHAS D., *Sussidio e proposte*, c. 159.

<sup>70</sup> ŽUŽEK I., *Un codice per una “varietas Ecclesiarum”*, 263.

quando il diritto comune rinvia allo *ius particulare ecclesiae sui iuris* per questioni non risolte dal diritto stabilito dal Romano Pontefice, il gerarca decide a riguardo, ma i suoi provvedimenti devono essere sottoposti all'approvazione della Sede Apostolica»<sup>71</sup>.

Concludendo, le Chiese orientali *sui iuris* sono rete da gerarchi ed istituzioni giuridiche con un potere dato loro *ad normam iuris* dalla suprema autorità della Chiesa e come partecipazione alla stessa suprema autorità. Si tratta della *varietas Ecclesiarum* la cui caratteristica principale è di essere *in unam conspirans*, cioè nell'unica fede e nell'unica divina costituzione della Chiesa universale<sup>72</sup>.

### §6. *Ius particulare* approvato/stabilito dalla Sede Apostolica

Se nei casi contemplati finora si trattava dello *ius particulare* approvato o stabilito dal Romano Pontefice, presentiamo alcuni casi di *ius particulare* approvato o stabilito dalla Sede Apostolica. Talvolta, il diritto comune stabilisce una norma, ma lascia spazio per una norma contraria da stabilire dal diritto particolare, tale norma necessitando dell'approvazione della Sede Apostolica. Un esempio sarebbe il c. 880 §3<sup>73</sup> dove vengono enumerate le feste comuni di precetto.

**CCEO, c. 880§3.** È interessante menzionare che nello *Schema CICO* – 1986, il c. 876 comprendeva solamente due paragrafi<sup>74</sup> in cui non esisteva nessun riferimento esplicito a nessun tipo specifico di festa, la normativa limitandosi a definire le autorità a cui spetta «*constituere, transferre aut supprimere*» le feste ed i giorni di penitenza comuni, oppure di diritto particolare. Nello «*schema novissimum*» del CCEO presentato al Sommo Pontefice GIOVANNI PAOLO II il 28 gennaio 1989 vengono effettuate – sul tavolo papale – delle modifiche importanti al canone sotto analisi.<sup>75</sup> Il precedente can. 876, nello «*schema novissimum*» è diventato can. 880 a cui, oltre l'aggiunta «*firmo §3*», collocata «*post auctoritatis*» al §1, viene formulato ed aggiunto un nuovo paragrafo, §3,<sup>76</sup> che comprende la specificazione delle «*dies festis di praecepto omnibus Ecclesiis orientalibus*». Il paragrafo nuovo è il seguente:

<sup>71</sup> BROGI M., *Le Chiese 'sui iuris'*, 67.

<sup>72</sup> Cfr. ŽUŽEK I., *Incidenza del CCEO*, 721.

<sup>73</sup> CCEO, c. 880 §1: «*Dies festos et penitentiae omnibus Ecclesiis orientalibus communes constituere, transferre aut supprimere solius est supremae Ecclesiae auctoritatis firma §3*».

<sup>74</sup> CICO – 1986, c. 876: «*Dies festose t penitentiae omnibus Ecclesiis Orientalibus communes constituere, transferre aut sopprimere solius est supremae Ecclesiae auctoritatis. §2. Dies festos et penitentiae alicuius Ecclesiae sui iuris constituere, transferre et sopprimere competit etiam auctoriati, cuius est ius particulare eiusdem Ecclesiae statuere, debita tamen abita ratione aliarum Ecclesiarum sui iuris et firmo can. 39,§1*».

<sup>75</sup> Cfr. *Nuntia* 31 (1990), 37. Queste modifiche avvengono sul tavolo papale.

<sup>76</sup> Cfr. *ibid.*, 43.

(CCEO, c. 880§3): «*Dies festi de praecepto omnibus Ecclesiis orientalibus communes, praeter dies dominicos, sunt dies Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi, Epiphaniae, Ascensionis, Dormitionis Sanctae Dei Genitricis Mariae ac dies Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, salvo iure particulari Ecclesiae sui iuris a Sede Apostolica approbato, quo quidam dies festi de praecepto supprimuntur vel ad diem dominicum transferuntur*»<sup>77</sup>.

Tale formulazione ci fa pensare all'omologo latino, can. 1246§1, come anche al can. 83 dei «testi iniziali» dei canoni «*De locis et temporibus sacris*», *Nuntia* 7 (1978), riformulato – come si nota – in sintonia con il patrimonio liturgico della Chiesa universale.

In riferimento alla specificazione «salvo restando il diritto particolare della Chiesa sui iuris approvato dalla Sede Apostolica, col quale alcuni giorni festivi di precetto sono soppressi o sono trasferiti alla domenica», M. BROGI spiega:

«Questa distinzione tra l'intervento personale del Romano Pontefice e quello del Dicastero competente non va tuttavia esasperata, perché nel CCEO per *Sedes Apostolica* si intende in primo luogo, a norma del can. 48, proprio lo stesso Romano pontefice, e poiché, sebbene la materia del canone in oggetto – che è il can. 880 – non sembri esplicitamente riservata al Papa in persona, l'approvazione di una legge particolare che operi un cambiamento in materia costituisce certamente una decisione *maioris momenti*; essa pertanto, anche se esaminata dal dicastero competente, cioè la Congregazione per le Chiese Orientali, va sottoposta alla *Romani Pontificis approbationi*, a norma della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, n. 18»<sup>78</sup>

Nel *ius particulare* di alcune Chiese, esiste il trasferimento alla Domenica: esempio, art. 1§1 del Diritto particolare della Chiesa Siro-Malabarese, capitolo *Feasts and Penance*.<sup>79</sup>

**CCEO, c. 1388.** La procedura per la rimozione o per il

<sup>77</sup> CCEO can. 880§3: «*Dies festi de praecepto omnibus Ecclesiis orientalibus communes, praeter dies dominicos, sunt dies Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi, Epiphaniae, Ascensionis, Dormitionis Sanctae Dei Genitricis Mariae ac dies Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, salvo iure particulari Ecclesiae sui iuris a Sede Apostolica approbato, quo quidam dies festi de praecepto supprimuntur vel ad diem dominicum transferuntur*».

<sup>78</sup> BROGI M., *Prospettive pratiche*, 741.

<sup>79</sup> ELUVATHINGAL F. (ed.), *An Evaluation and Future Prospects: Particular Laws, Statutes, Decrees, Bibliography*, Mar Thoma Yogam, Rome 2002, 320: «art.1 §1. The feast days of the Nativity of Our Lord Jesus Christ, the Epiphany, the Ascension, the Dormition of the Holy Mary Mother of God, Ascension, Peter and Paul and the Martyrdom of St. Thomas the Apostle (July 3) are to be celebrated as a days of obligation. §2. The obligation of the feasts of Epiphany, Ascension, Peter and Paul is to be fulfilled in the following Sunday after the actual day».

trasferimento dei parroci prevista dallo *ius commune*, cc. 1389-1400 è molto chiara, dunque non sembra sia il caso di averne un diritto particolare approvato dalla Sede Apostolica. Essendo una questione abbastanza delicata che potrebbe generare dei conflitti, il legislatore non l'ha lasciata alla discrezione del Vescovo eparchiale, dunque introduce la clausola: a meno che non sia stabilito diversamente dal diritto particolare approvato dalla Sede Apostolica. Più che uno *ius speciale*, dato la completezza della normativa dello *ius commune*, SALACHAS propone una norma di diritto particolare nel rispetto massimo dello *ius commune*, ma anche delle prerogative della Sede Apostolica: «Nella rimozione o nel trasferimento dei parroci devono essere osservati i cann. 1389-1400, salvo il diritto di ricorrere alla Sede Apostolica in casi speciali di persone»<sup>80</sup>.

**CCEO, c. 29§1.** Il figlio che non ha ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, col battesimo è ascritto alla Chiesa *sui iuris* a cui è ascritto il padre cattolico; se invece solo la madre è cattolica oppure se entrambi i genitori lo richiedono con volontà concorde, egli è ascritto alla Chiesa *sui iuris* a cui la madre appartiene, salvo restando il diritto particolare stabilito dalla Sede Apostolica. Dunque, il principio della prevalenza del padre viene mantenuto, “nella prospettiva di assicurare meglio la sopravvivenza delle Chiese orientali specialmente nella diaspora”<sup>81</sup>, ma la normativa ammette due eccezioni a favore della Chiesa *sui iuris* a cui appartiene la madre. In tal modo, il codice non limita la libertà dei genitori appartenenti a diverse Chiese *sui iuris* inclusa la Chiesa latina, salvaguardandosi anche il principio della parità dei diritti e doveri dei genitori, fondamentale per la persona umana. Nonostante ciò, nelle situazioni particolari della diaspora o in Medio oriente, con uno *ius particolare* stabilito dalla Sede Apostolica, si potrebbe provvedere sulla prevalenza esclusiva del padre senza alcuna alternativa<sup>82</sup>. Le Chiese Siro-cattolica e Greco-Melkita hanno sollevato un tale conflitto<sup>83</sup>. Nel suo *Sussidio* SALACHAS offre una possibile norma alle Chiese *sui iuris* che ritenessero opportuno chiedere alla Sede Apostolica uno *ius particolare* di una simile portata:

Il figlio che non ha ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, col battesimo è ascritto alla Chiesa *sui iuris* a cui è ascritto il padre cattolico; se invece solo la madre è cattolica, è ascritto alla Chiesa *sui iuris* a cui la madre appartiene. Se i genitori cattolici

<sup>80</sup> SALACHAS D., *Sussidio e proposte*, c. 1388.

<sup>81</sup> Cfr. SALACHAS D., *Le Chiese sui iuris e i riti*, in PINTO P.V. (a cura di), *Commento al Codice dei canoni delle Chiese orientali*, «Corpus Iuris Canonici» II, Città del Vaticano 2001, 43.

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> MINA A.A., *Sviluppo del diritto particolare*, 542, 544.

appartengono a diverse chiese *sui iuris*, inclusa la Chiesa latina, col battesimo è ascritto alla Chiesa *sui iuris* a cui il padre appartiene.

#### Oppure

Il figlio che non ha ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, col battesimo è ascritto alla Chiesa *sui iuris* a cui è ascritto il padre cattolico; se invece solo la madre è cattolica, è ascritto alla Chiesa *sui iuris* a cui la madre appartiene se effettivamente è battezzato nella Chiesa cattolica. Se i genitori cattolici appartengono a diverse Chiese *sui iuris*, inclusa la Chiesa latina, col battesimo è ascritto alla Chiesa *sui iuris* a cui il padre appartiene.

Ad un'analisi della competenza materiale della legislazione *sui iuris* e del suo ambito, come anche dei suoi limiti, si verificano dei casi nella prassi che meriterebbero una riflessione più approfondita. Fino a che punto, per esempio, si chiede SZABÓ, l'attività legislativa *sui iuris* può agire senza oltrepassare il principio della legalità normativa e, tra gli esempi elencati, si trova anche la normativa del c. 29 la quale, come è ovvio, tratta di una norma interecclesiale, auspicando un accordo comune delle Chiese interessate, anche se le mire della ricerca, di per se, sono i limiti giuridico-tecnici della possibilità contemplata in seguito:

I genitori di una famiglia di rito misto possono mettersi d'accordo per ascrivere il loro figlio da battezzare nella Chiesa della madre. Riguardo a questa norma è stata giustamente postulata la necessità di precisare, tramite una legge particolare, le formalità di tale accordo. Ci si può chiedere se una Chiesa *sui iuris* possa stabilire in una legge particolare di non riconoscere la rinuncia del padre all'appartenenza propria di suo figlio alla propria Chiesa *sui iuris*, in favore di quella della madre, a meno che tale decisione venga fatta tramite una dichiarazione scritta da parte sua?<sup>84</sup>

**CCEO, c. 30.** Qualsiasi battezzando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, può scegliere liberamente qualunque Chiesa *sui iuris* (la Chiesa latina o qualunque chiesa orientale *sui iuris*) alla quale viene ascritto ricevendo in essa il battesimo, salvo restando il diritto particolare stabilito dalla Sede Apostolica". Sempre a causa delle situazioni particolari della diaspora o del regime previsto negli Statuti personali, la normativa del c. 30 apre ad un'altra alternativa con la clausola "salvo restando il diritto particolare stabilito dalla Sede Apostolica". "Anziché concedere a chi ha

<sup>84</sup> SZABÓ P., *Autonomia disciplinare*, 81.

compiuto l'età di quattordici anni la facoltà di scegliere la Chiesa *sui iuris* alla quale essere ascritto con il battesimo, alcune Chiese esigono la maggiore età a norma del diritto civile.<sup>85</sup> Visto che colui che ha compiuto il 18° anno di età è maggiorenne e in possesso del pieno esercizio dei suoi diritti (cf. CCEO c. 909 §1e 910 §2), per una sua scelta che sia a favore della fioritura delle Chiese orientali in terre di missione o dove esse sono minoritarie, e nella prospettiva di inculturazione della fede cristiana<sup>86</sup>, se qualche Chiesa *sui iuris* ritenesse opportuno, potrebbe inoltrare alla Sede Apostolica la richiesta di uno *ius speciale* e *ad tempus* in merito. Nuovamente SALACHAS ci viene incontro con una possibile formulazione:

Qualsiasi battezzando di genitori cattolici orientali o solo di padre orientale prima che abbia compiuto il 18° anno di età, col battesimo, è ascritto alla chiesa *sui iuris* a cui è ascritto il padre. Compiuto il 18° anno di età, il battezzando può scegliere liberamente qualunque Chiesa *sui iuris* alla quale viene ascritto ricevendo in essa il battesimo.

**Oppure**

Qualsiasi battezzando maggiorenne, a norma del diritto civile, può scegliere liberamente qualunque Chiesa *sui iuris* alla quale viene ascritto ricevendo in essa il battesimo.<sup>87</sup>

## §7. Breve nota conclusiva

Concludiamo senza la minima pretesa di completezza per un argomento talmente vasto, anzi, con la speranza che almeno si è riusciti a dimostrare la sua complessità che lo rende ancora più aperto a future indagini visto che alcune Chiese *sui iuris* devono ancora ultimare il loro *ius particolare* e procedere, secondo la specificità del *vultus* di ciascuna di loro, di inoltrare alla Sede Apostolica le loro richieste per uno *ius speciale* in sintonia con le loro condizioni e situazioni particolari o addirittura drammatiche. Anche la sfera di competenza e di autonomia dei legislatori locali, come anche dell'esame dei confini tra norme "conformi" e norme "conflittuali" rispetto allo *ius commune* necessitano, come sostiene PETER SZABÓ di future indagini proprio perché alcune volte i legislatori inferiori hanno bisogno di indirizzi più elaborati per poter percepire meglio lo spazio e l'ambito che lo *ius commune* conferisce loro, mancando una precisa determinazione giuridica in merito (es. CCEO, can. 110).<sup>88</sup> Gli organi legislativi *sui iuris* continuano ad avere, dal punto di vista del contenuto, una competenza normativa generale (CCEO, cann. 110, 169) anzi, analizzando il can. 176

<sup>85</sup> MINA A.A., *Sviluppo del diritto particolare*, 542.

<sup>86</sup> SALACHAS D., *Le Chiese sui iuris e i riti*, 44.

<sup>87</sup> SALACHAS D., *Sussidio e proposte*, c. 30.

<sup>88</sup> SZABÓ P., *Autonomia disciplinare*, 72.

del CCEO sembra «almeno per quanto riguarda l'estensione della competenza della legislazione *sui iuris*, sia semplicemente indicativo, e cioè non faccia altro che identificare il soggetto di tale attività piuttosto che stabilire i limiti materiali della sua competenza»<sup>89</sup>.

Nel CCEO la legislazione – spesso fissata soltanto nelle linee generali o imponendo norme uniformi limitate a quanto esige l'unità di governo, di fede e di sacramenti della Chiesa Cattolica – viene poi completata dallo *ius particulare ecclesiae sui iuris* secondo il proprio patrimonio e tradizione, anzi, rendendola in tutte le sue sfaccettature<sup>90</sup>, un vero rispetto per la piena libertà delle singole chiese orientali di reggersi secondo le proprie tradizioni. In altre parole “il diritto nella Chiesa non è una realtà estrinseca all'annuncio del Vangelo ed all'espressione della vita cristiana, quindi la legge universale si deve necessariamente incarnare nella particolarità.

Ancor più che ogni altra legge, la legge canonica in quanto tale ha il carattere della frammentarietà, in quanto non può prevedere tutte le situazioni particolari di ogni fedele o gruppo di fedeli, che in ultimo si definiscono in relazione al fine supremo, la salvezza. La legge particolare è necessariamente più vicina all'esperienza storica del gruppo per il quale è emanata e quindi può essere un aiuto più efficace al perseguimento del fine ultimo. Queste affermazioni trovano corrispondenza a livello ecclesiologico, dato lo stretto legame esistente tra antropologia ed ecclesiologia<sup>91</sup>.

Facciamo nostre alcune riflessioni del SZABÓ sul rapporto *ius commune/ius particulare*, sintetizzate dalla metafora della “scala di Giacobbe”.

«Gabriel le Bras, fautore entusiasta del diritto particolare, ha paragonato il ruolo del diritto particolare medievale alla scala di Giacobbe, su cui gli angeli salivano e scendevano tra il cielo e la terra. Da una parte, esso “particolareggia” le norme astratte-universali. Contribuisce al loro vigore, in caso necessario le fa adeguare alle circostanze, in una parola, assicura che il diritto superiore giunga in maniera effettiva ed efficace alle comunità locali ed ai singoli fedeli. Dall'altra parte, il diritto particolare, quasi ‘universalizzando’ il particolare – almeno nei tempi passati – svolgeva un ruolo rilevante di mediazione anche nei confronti del diritto universale. Allora nell'antichità “il principio che regolava i rapporti tra le Chiese era la *communio*, che si esprimeva attraverso la comunicazione delle decisioni dei Concili

<sup>89</sup> *Ibid.* nota n° 14, 73.

<sup>90</sup> Cfr. BROGI M., *Le Chiese “sui iuris”, 73-74.*

<sup>91</sup> GHIRLANDA G., *Diritto universale e diritto particolare: un rapporto di complementarietà*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 19 (2001), 12.

alle varie Chiese, che man mano le facevano proprie”. Siccome nei rapporti interecclesiali il principio della *communio* nei tempi recenti sta riacquistando il suo ruolo dominante, forse anche la funzione di mediazione del diritto particolare ‘verso l’alto’, cioè verso il diritto universale, potrà ottenere spazi più ampi»<sup>92</sup>.

Considero che tale comparazione metaforica, la scala di Giacobbe, potrebbe esprimere il ruolo di *mediatore* del diritto particolare e di sintetizzare il rapporto *ius commune* - *ius particolare* e Sede Apostolica.

M. I. CRISTESCU, C.I.N.

---

<sup>92</sup> SZABÓ P., *Autonomia disciplinare*, 94-95.